

COMUNE DI PORDENONE

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA COMUNALE

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 8.2.1993 – ravvisata legittima dal Comitato provinciale di controllo nella seduta del 28.04.1993 con provvedimento n. 786/1289 a condizione che i requisiti per l'accesso al corpo di polizia previsti dall'art. 12, 1° comma, del regolamento in esame, siano contenuti nel regolamento organico del personale, in forza dell'art. 9 della L.R. 62/88. Annullata limitatamente ai seguenti punti: art. 3, comma 2, la parola “concorrono”; art. 12, comma 3; art. 49, comma 3.

Modificato con deliberazione del Commissario n. 120 del 24.05.2001 – ravvisata legittima dal Comitato regionale di Controllo nella seduta dell'11.06.2001 con provvedimento n. 2286 – prot. 25344;

Modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 216 del 28.06.2005

Modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 169 del 11.06.2007

Testo modificato entrato in vigore il 28.06.2007

INDICE

Tit.- Art.-

I Istituzione e ordinamento del Corpo

- 1 - Corpo di Polizia comunale
- 2 - Collocazione del Corpo di polizia nella Amministrazione comunale
- 3 - Funzioni degli appartenenti al Corpo
- 4 - Ordinamento strutturale del Corpo

II Organico e figure professionali

- 5 - Organico del Corpo
- 6 - Rapporto gerarchico
- 7 - Attribuzioni del Comandante
- 8 - Attribuzioni degli Ufficiali
- 9 - Compiti dei Sottufficiali
- 10 - Compiti degli Agenti
- 11 - Qualifiche degli appartenenti al Corpo

III Accesso al Corpo e formazione professionale

- 12 - Requisiti speciali per l'accesso al Corpo di Polizia Comunale e modalità di selezione
- 13 - Formazione di base per Agenti Allievi
- 14 - Qualificazione professionale per Sottufficiali e Ufficiali
- 15 - Altri corsi di istruzione professionale
- 16 - Aggiornamento professionale

IV Uniforme, arma e dotazione

- 17 - Uniforme di servizio
- 18 - Gradi e distintivi
- 19 - Arma d'ordinanza
- 20 - Strumenti e mezzi in dotazione
- 21 - Servizio in uniforme ed eccezioni
- 22 - Tessera di servizio

- V Servizi di Polizia Comunale
- 23 - Finalità generali dei servizi
 - 24 - Servizi stradali appiedati
 - 25 - Servizi a bordo di veicoli
 - 26 - Collegamento dei servizi via radio
 - 27 - Servizi di pronto intervento
 - 28 - Servizi interni
 - 29 - Obbligo d'intervento e di rapporto
 - 30 - Ordine di servizio
 - 31 - Servizi distaccati all'interno dell'Amministrazione
 - 32 - Servizi esterni presso altre Amministrazioni
 - 33 - Servizi effettuati per conto di privati
 - 34 - Efficacia dei servizi del Corpo
- VI Normativa sullo svolgimento dei servizi interni al Corpo
- 35 - Assegnazione e impiego del personale
 - 36 - Guida di veicoli ed uso di strumenti
 - 37 - Prestazioni straordinarie
 - 38 - Prolungamento del servizio
 - 39 - Mobilitazione dei servizi
 - 40 - Reperibilità degli appartenenti al Corpo
- VII Norme di comportamento
- 41 - Norme generali: doveri
 - 42 - Cura dell'uniforme e della persona
 - 43 - Orario e posto di servizio
 - 44 - Rapporti interni al Corpo
 - 45 - Comportamento in pubblico
 - 46 - Salute
- VIII Disciplina, riconoscimenti e provvidenze
- 47 - Norme disciplinari
 - 48 - Casi di assenza dal servizio
 - 49 - Accertamenti sanitari
 - 50 - Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo
 - 51 - Trattamento economico
- IX Norme transitorie e finali
- 52 - Rinvio al Regolamento generale per il personale del Comune

TITOLO I

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

ART. 1 - CORPO DI POLIZIA COMUNALE

1. Il presente regolamento disciplina le materie di cui agli artt. 4 e 7 della legge 7 marzo 1986, n.65 sull'ordinamento della polizia comunale, tenuto conto della normativa di cui alla legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62.

ART. 2 - COLLOCAZIONE DEL CORPO NELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Al Corpo di Polizia comunale sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato, ai sensi degli artt. 2 e 9 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e dell'art. 6 - comma 1 - della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, fatti salvi i rapporti funzionali previsti dai Regolamenti dell'organizzazione comunale.

ART. 3 - FUNZIONI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia comunale svolgono le funzioni previste da leggi, regolamenti, ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi.

In particolare:

- espletano i servizi di polizia stradale ai sensi di legge;
- esercitano le funzioni indicate dalla legge n. 65 del 1986 e dall'art. 2 della legge regionale n. 62 del 1988;
- mantengono l'ordine pubblico;
- effettuano servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e, all'occorrenza, di scorta al gonfalone;
- svolgono tutti gli eventuali compiti di interesse generale che l'Amministrazione comunale ritenesse di attribuire previo formale provvedimento autorizzativo nell'ambito dei compiti istituzionali;
- collaborano inoltre con le forze di polizia dello Stato e con gli organismi della protezione civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Sindaco o dell'Assessore delegato.

ART. 4 - ORDINAMENTO STRUTTURALE DEL CORPO

1. Il Corpo di Polizia comunale è costituito da un ufficio amministrativo di direzione e di coordinamento dei servizi e da strutture tecnico-operative.

TITOLO II

ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

ART. 5 - ORGANICO DEL CORPO

1. L'Organico del Corpo - di cui alla tabella annessa al regolamento organico del personale - è determinato dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze del servizio.

2. Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dall'art. 7 - comma 2 - della legge n. 65 del 1986 e dall'art. 8 della legge regionale n. 62 del 1988.

ART. 6 - RAPPORTO GERARCHICO

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia comunale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

2. Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

3. Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

ART. 7 - ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE

1. Il Comandante del Corpo di Polizia comunale è responsabile verso il Sindaco o l'Assessore suo delegato dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-

operativo degli appartenenti al Corpo, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 65 del 1986.

2. Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto, al Comandante spetta di:

- a) emanare le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi, conformemente alle finalità dell'Amministrazione;
- b) disporre, in applicazione del regolamento generale per il personale, l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi e in conformità delle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale;
- c) coordinare i servizi del Corpo con quelli delle altre forze di polizia e della protezione civile, secondo le intese stabilite dall'Amministrazione;
- d) mantenere i rapporti con la magistratura, le autorità di pubblica sicurezza e gli organismi del Comune o di altri enti collegati al Corpo da necessità operative;
- e) rappresentare il Corpo di Polizia comunale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
- f) partecipare alle commissioni dei concorsi relativi al personale della Polizia comunale;
- g) rispondere al Sindaco o all'Assessore suo delegato dei risultati rispetto alle direttive ricevute.

3. In caso di assenza temporanea il Comandante è sostituito dal sottoposto con grado più elevato o, a parità di grado, da quello con maggiore anzianità di servizio.

ART. 8 - ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICIALI

1. Gli ufficiali coadiuvano il Comandante e sono responsabili della direzione della struttura a cui sono assegnati, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente.

2. I compiti degli Ufficiali, nell'ambito della struttura operativa cui sono assegnati, sono principalmente i seguenti:

- emanare gli ordini di servizio e stabilire le modalità di esecuzione;
- fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
- curare la disciplina del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i risultati richiesti;
- curare la formazione professionale e l'aggiornamento del personale dipendente;
- curare la distribuzione degli Agenti e dei Sottufficiali ai diversi servizi, secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal comando;
- curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi con gli altri enti a livello di competenza territoriale (polizia di stato, carabinieri, consigli di circoscrizione, ecc.).

ART. 9 - COMPITI DEI SOTTUFFICIALI

1. I sottufficiali sono addetti al coordinamento e al controllo nell'esecuzione dei servizi interni ed esterni; curano che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio degli Agenti subordinati; espletano altresì, all'occorrenza, tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto.

ART. 10 - COMPITI DEGLI AGENTI

1. Gli Agenti di Polizia comunale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto.

2. Prestano il loro lavoro utilizzando veicoli, mezzi, strumenti ed apparecchiature tecniche di cui vengono eventualmente muniti per l'esecuzione degli interventi.

3. Oltre a tali mansioni, gli "Agenti scelti" coadiuveranno i Sottufficiali nei compiti loro comandati.

ART. 11 - QUALIFICHE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia comunale, nei limiti delle proprie attribuzioni, svolgono anche le funzioni previste dall'art. 5 della Legge n. 65 del 1986.

2. La qualifica di agente di pubblica sicurezza è conferita dal Prefetto, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 5 della legge n. 65 del 1986.

TITOLO III

ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

ART. 12 - REQUISITI SPECIALI PER L'ACCESSO AL CORPO DI POLIZIA COMUNALE E MODALITA' DI SELEZIONE

1. Per l'accesso ai profili delle categorie dell'area della vigilanza, oltre ai requisiti generali di accesso al pubblico impiego previsti da norme di legge o di regolamento, sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti:
 - a) possesso della abilitazione alla conduzione di autoveicoli;
 - b) età non superiore ai 35 anni per il profilo di "agente di polizia locale"; non si applica alcuna elevazione;
 - c) possesso dei requisiti psico-fisici di cui all'art. 3, comma 1 lett. a), b) e c) del Decreto del Ministero dell'Interno n. 198 del 30 giugno 2003, nonché assenza delle cause di non idoneità di cui al comma 2 del medesimo articolo;
 - d) possesso dei requisiti attitudinali di cui al punto 1 della tabella 2 allegata al Decreto del Ministero dell'Interno n. 198 del 30 giugno 2003;
 - e) trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 2 lett. a), b) e c) della legge n. 65 del 7 marzo 1986;
2. I titoli di studio per l'accesso ai profili professionali delle categorie dell'area vigilanza sono quelli stabiliti dai Contratti Collettivi di Lavoro nel tempo vigenti.
3. La selezione degli aspiranti al profilo di "agente di polizia locale" avviene mediante sottoposizione degli stessi a:
 - prove di efficienza fisica;
 - prova scritta ed orale;
 - accertamenti psico-fisici per la verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 3, comma 1 lett. a), b) e c) del Decreto del Ministero dell'Interno n. 198 del 30 giugno 2003 ed inesistenza delle cause di non idoneità di cui al comma 2 del medesimo decreto;
 - accertamenti attitudinali per la verifica del possesso dei requisiti di cui al punto 1 della tabella 2 allegata al Decreto del Ministero dell'Interno n. 198 del 30 giugno 2003;Il bando stabilirà nel dettaglio criteri, modalità e contenuto delle prove. Il bando potrà, altresì, prevedere l'espletamento di prove di guida.

4. Prima dell'assunzione i candidati che avranno superato le prove concorsuali saranno sottoposti all'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui sopra.

Il mancato possesso dei requisiti dei requisiti psico-fisici e/o attitudinali comporterà l'esclusione dalla graduatoria - indipendentemente dal superamento delle prove- e sarà causa ostativa alla costituzione del rapporto di lavoro.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali si potrà far ricorso alle modalità di cui all'art. 1, comma 1 bis, della L.R. 18/08/2005 n. 33 ovvero a centri specializzati delle Forze di Polizia, o ad altre norme in materia.

Analoga procedura potrà essere seguita per le selezioni relative agli altri profili delle categorie dell'area della vigilanza.

ART. 13 - FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI ALLIEVI

1. I vincitori di concorsi per posti di Agente sono tenuti a frequentare, durante il periodo di prova, specifici corsi di preparazione professionale di base completati da un periodo di addestramento nei servizi operativi del Corpo, come previsto dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 28 ottobre 1988, n.62.

ART. 14 - QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER SOTTUFFICIALI E UFFICIALI

1. I vincitori di concorsi per posti di Sottufficiali e Ufficiali sono tenuti a frequentare, durante il periodo di prova, specifici corsi di preparazione professionale.

ART. 15 - ALTRI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia comunale possono frequentare corsi di preparazione a carattere sperimentale specializzati nei vari profili professionali, come previsto dall'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 62 del 1988.

2. L'Amministrazione comunale favorisce la pratica dell'attività sportiva da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia comunale a scopo di ritemperamento psico-fisico e di miglioramento professionale, al fine di garantire migliori possibilità di difesa personale.

ART. 16 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1. L'aggiornamento professionale, mediante corsi realizzati con le modalità previste dalla L.R. 16 novembre 1982, n.76, è obbligatorio per tutti gli addetti ai servizi di Polizia comunale, come previsto dall'art.11, comma 3, della L.R. n. 62 del 1988.

TITOLO IV

UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE

ART. 17 - UNIFORME DI SERVIZIO

1. L'Amministrazione fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessita ai sensi del successivo art. 21 lett. b) per gli appartenenti al Corpo di Polizia comunale.

2. Le caratteristiche delle uniformi ed i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso sono determinate con legge regionale in attuazione della norma di cui all'art. 7 della legge regionale n. 62 del 1988 ed all'art. 6 della legge n. 65 del 1986.

ART. 18 - GRADI E DISTINTIVI

1. I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Corpo sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, con legge regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28/10/1988, n. 62 e dell'art. 11 della legge regionale 10/12/1991, n. 60, in relazione all'art. 6 della legge 07/03/1986, n. 65 e successive modificazioni.

2. Agli Agenti con più di 10 anni di anzianità di servizio senza demerito, previa valutazione, da parte del Segretario Generale e del Comandante la Polizia Municipale, di eventuali provvedimenti penali o disciplinari, sarà conferito il grado di Agente scelto mediante provvedimento dirigenziale.

3. Ai dipendenti con anzianità di servizio di almeno quattro anni nel profilo professionale relativo alla mansione di "Vicecomandante del Corpo della Polizia Municipale" competono la qualifica ed i distintivi di grado sulle spalline e sul copricapo di "Tenente Colonnello", ai sensi del D.P.G.R. 17.06.2003 n. 197/Pres., fermo restando le competenze e l'inquadramento giuridico ed economico attualmente in godimento, come definiti dal Contratto Collettivo Regionale di Lavoro".

ART. 19 - ARMA D'ORDINANZA

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia comunale sono dotati dell'arma di ordinanza, secondo quanto disposto dal regolamento speciale in attuazione del D.M. del 4 marzo 1987, n. 145.
2. L'arma deve essere portata indosso, secondo quanto stabilito nel regolamento speciale di cui al primo comma.
3. Essa può essere impiegata soltanto nei casi in cui l'uso è legittimato dalla legge penale.
4. Gli Agenti vengono addestrati all'uso dell'arma durante il corso iniziale di formazione professionale.
5. Gli appartenenti al Corpo compiono annualmente, ai sensi di legge, le esercitazioni di tiro al poligono.
6. L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine saranno compiuti periodici controlli per verificarne la funzionalità.
7. L'Amministrazione o il Comandante esegue periodicamente controlli delle armi in dotazione per verificarne la funzionalità.

ART. 20 - STRUMENTI E MEZZI IN DOTAZIONE

1. Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Corpo di Polizia comunale sono disciplinate con legge regionale in conformità agli artt. 7 legge regionale n. 62 del 1988 e 6 della legge n. 65 del 1986.
2. Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazione ad uffici o a singoli individui.
3. Chi li ha in consegna o ne ha la responsabilità è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

ART. 21 - SERVIZIO IN UNIFORME ED ECCEZIONI

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia comunale prestano normalmente tutti i servizi di istituto in uniforme.
2. L'attività di servizio può essere svolta in abito civile solo nei seguenti casi:
 - a) in momenti eccezionali in cui l'uso della divisa può essere inopportuno, approvati di volta in volta dal Comandante;
 - b) quando la natura del servizio richiede di indossare abiti o fogge particolari.
3. Il personale impiegato esclusivamente in compiti interni d'ufficio può essere autorizzato dal Comando ad indossare l'abito civile, purché l'uniforme sia sempre prontamente disponibile per le necessità di servizio.

ART. 22 - TESSERA DI SERVIZIO

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia comunale sono muniti di una tessera di servizio fornita dall'Amministrazione che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona nonché gli estremi del provvedimento della assegnazione dell'arma di cui all'art. 6 - comma 4 - del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145.
2. Il modello della tessera è determinato con legge regionale in attuazione della norma di cui all'art. 7 della legge regionale n. 62 del 1988 ed all'art. 6 della legge n. 65 del 1986.
3. Tutti gli appartenenti al Corpo in servizio devono sempre portare con sé la tessera di servizio.
4. La tessera deve essere sempre mostrata a richiesta.

TITOLO V

SERVIZI DI POLIZIA COMUNALE

ART. 23 - FINALITA' GENERALI DEI SERVIZI

1. Il Corpo di Polizia comunale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 3, al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.

ART. 24 - SERVIZI STRADALI APPIEDATI

1. Per il perseguimento delle finalità del precedente art. 3 sono istituiti servizi appiedati nell'ambito delle attribuzioni proprie degli addetti.

2. Per quanto riguarda la disciplina della circolazione, i servizi si distinguono come segue:

- a) regolazione manuale del traffico sugli incroci e sulle strade;
- b) presidio agli impianti semaforici o semaforo con interventi occasionali di regolazione manuale;
- c) servizio misto, all'incrocio e mobile nelle strade adiacenti entro un certo raggio;
- d) servizio mobile lungo un itinerario;
- e) servizi d'ordine, di rappresentanza e di scorta, secondo le esigenze contingenti.

ART. 25 - SERVIZI A BORDO DI VEICOLI

1. L'Amministrazione, anche ai fini di garantire il pronto intervento e la protezione civile, può disporre di integrare i servizi appiedati con servizi su veicoli, e impartisce le opportune direttive sulle finalità d'impiego.

2. Tutti gli addetti al Servizio possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per

l'espletamento di compiti d'istituto.

3. Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo del Servizio devono condurlo con perizia ed accuratezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

ART. 26 - COLLEGAMENTO DEI SERVIZI VIA RADIO

1. I servizi esterni di norma devono essere collegati con apparecchio ricetrasmittente al Comando.

2. Gli Agenti muniti di radio devono mantenere costantemente attivo il collegamento con il Comando.

3. Devono dare la posizione richiesta a seguire le istruzioni provenienti dallo stesso.

4. In assenza di comunicazioni, seguono il programma di lavoro stabilito.

ART. 27 - SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO

1. I servizi di pronto intervento sono svolti con veicoli collegati via radio con il Comando.

2. Hanno il compito di intervenire in località indicate e secondo istruzioni impartite dal Comando per tutte le necessità di pronto intervento inerenti alle funzioni d'istituto del Servizio.

ART. 28 - SERVIZI INTERNI

1. I servizi interni attengono ai compiti di istituto o a compiti burocratici di natura impiegatizia.

2. Ai servizi interni d'istituto è addetto esclusivamente personale appartenente al Corpo.

3. Ai servizi interni burocratici è addetto personale appartenente al Corpo, oppure, ove necessario, anche altro personale messo a disposizione dall'Amministrazione.

ART. 29 - OBBLIGO D'INTERVENTO E DI RAPPORTO

1. Fermo restando l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.
2. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.
3. Fatte salve le competenze di Polizia giudiziaria in ordine a fatti di natura penale, e salvo casi eccezionali ed urgenti, sono esclusi dall'obbligo di intervento i compiti riservati dall'Amministrazione o dal Comando a particolari servizi o squadre opportunamente attrezzate.
4. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.
5. In caso di incidente stradale con feriti o di qualunque altro genere di infortunio con lesioni, l'intervento è obbligatorio.
6. Nei casi in cui non sia possibile il suo personale intervento, il dipendente deve richiedere l'intervento del competente servizio.
7. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.
8. Al fine di raccogliere i dati necessari per gli adempimenti di cui all'art. 34, tutti gli Agenti in servizio esterno su strada, nell'ambito dell'orario di servizio compilano giornalmente una scheda riassuntiva degli interventi effettuati.

ART. 30 - ORDINE DI SERVIZIO

1. Il Comando, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 65 del 1986, dispone periodicamente gli ordini di servizio indicando per ciascun dipendente: turno e orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio.

2. Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere assegnati accanto all'ordine ovvero essere stesi su foglio a parte da consegnare al dipendente, ovvero, in casi di necessità, impartiti anche verbalmente.

3. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e anche di conoscere tempestivamente eventuali variazioni.

4. Devono, inoltre, attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

ART. 31 - SERVIZI DISTACCATI ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Il distacco di appartenenti al Corpo presso altri settori della civica amministrazione, nell'ambito dei compiti di istituto, deve essere autorizzato in conformità alle disposizioni che disciplinano la mobilità interna del personale, ferma restando la disciplina dell'organizzazione di appartenenza ai sensi dell'art. 4 - punto 2 - della legge n. 65 del 1986.

ART. 32 - SERVIZI ESTERNI PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 4 - comma 4 - della legge 7 marzo 1986, n. 65 e dell'art. 4 della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, gli appartenenti al Corpo possono essere impiegati, singolarmente o riuniti in squadre operative, per effettuare servizi di natura temporanea presso altre Amministrazioni locali, previa comunicazione al Prefetto ove richiesta dalle disposizioni richiamate.

2. Al personale comandato si applicano le disposizioni previste dal regolamento del personale per le missioni e trasferte dei dipendenti.

3. Il Comando di Polizia comunale può gestire direttamente servizi stradali in collegamento con quelli dei Comuni confinanti per necessità derivanti da situazioni della circolazione e per manifestazioni o altre evenienze straordinarie.

ART. 33 - SERVIZI EFFETTUATI PER CONTO DI PRIVATI

1. Il Comando della Polizia comunale può essere autorizzato dal Sindaco o suo delegato ad effettuare servizi per conto e su richiesta di enti privati e di cittadini.

2. Tali servizi riguardano soltanto compiti uguali od analoghi a quelli derivanti dalle funzioni d'istituto del Corpo.
3. La tariffa stabilita dall'Amministrazione per il servizio, viene incamerata dalla cassa comunale.
4. Al personale impiegato spetta il compenso per lavoro straordinario se dovuto.

ART. 34 - EFFICACIA DEI SERVIZI DEL CORPO

1. Il Comando è tenuto a informare periodicamente l'Amministrazione sui risultati ottenuti dai servizi e sulla loro efficacia rispetto alle finalità generali indicate all'art. 23 così da individuare l'efficienza globale dei servizi finalizzata al raggiungimento degli obiettivi proposti.

TITOLO VI

NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI AL CORPO

ART. 35 - ASSEGNAZIONE E IMPIEGO DEL PERSONALE

1. Il personale viene assegnato ai diversi tipi di servizi con provvedimento del Comandante, secondo le direttive dell'Amministrazione, in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale e l'organizzazione del lavoro.

ART. 36 - GUIDA DI VEICOLI ED USO DI STRUMENTI

1. Per i servizi di cui all'art. 25, il Comandante affida agli appartenenti al Corpo, muniti del titolo abilitativo richiesto, la guida dei veicoli in dotazione al Corpo.
2. L'incarico di conducente non può essere rifiutato senza grave giustificato motivo.
3. Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per le necessità dei servizi.

ART. 37 - PRESTAZIONI STRAORDINARIE

1. Nel rispetto della normativa vigente le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate su richiesta del Comandante, nei casi stabiliti dall'Amministrazione, per necessità dei servizi o degli uffici inerenti ai compiti istituzionali del Corpo.

ART. 38 - PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO

2. Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:

- a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- b) situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
- c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio.

ART. 39 - MOBILITAZIONE DEI SERVIZI

1. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo ove occorra la reperibilità nelle ore libere.

2. Il Comandante, può sospendere le licenze e i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

ART. 40 - REPERIBILITA' DEGLI APPARTENENTI AL CORPO

1. Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente, il Comandante può disporre turni di reperibilità di appartenenti al Corpo in relazione a determinati servizi di istituto cui essi sono addetti, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto come previsto dagli accordi nazionali.

TITOLO VII

NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 41 - NORME GENERALI: DOVERI

1. Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente Regolamento, nonché le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi indicato nell'art. 23.
2. Fermi restando gli obblighi derivanti dal vigente codice di procedura penale per la qualifica di Polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo devono considerarsi sempre disponibili per il servizio, a richiesta dell'Autorità competente nonché nelle situazioni di emergenza di cui all'art. 38.

ART. 42 - CURA DELL' UNIFORME E DELLA PERSONA

1. Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, salvo le eccezioni indicate all'art. 21.
2. I capi dell'uniforme vanno indossati secondo le modalità d'uso determinate con legge regionale in attuazione della normativa di cui all'art. 7 della L.R. n. 62 del 1988 ed all'art. 6 della legge n. 65 del 1986.
3. Quando è in uniforme, l'appartenente al Corpo deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona.
4. E' escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

ART. 43 - ORARIO E POSTO DI SERVIZIO

1. Gli appartenenti al Corpo in servizio devono presentarsi in divisa all'ora e sul posto che sono fissati nell'ordine di servizio.
2. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che termina il servizio deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo.

3. In caso di mancato arrivo del sostituto, l'agente che ha terminato il servizio deve avvisare prontamente l'ufficio, dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto.

4. Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti, per esigenze del servizio o incombenze straordinarie, a prestare la propria opera prolungando, anche oltre, l'orario stabilito o il turno prefissato.

ART. 44 - RAPPORTI INTERNI AL CORPO

1. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, nello scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità e il prestigio di essi.

ART. 45 - COMPORTAMENTO IN PUBBLICO

1. Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo di riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

2. Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità.

3. Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.

4. L'appartenente al Corpo deve fornire il proprio nome ed il numero di matricola quando richiesto.

5. Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

6. Durante il servizio deve assumere un contegno consono alla sua funzione.

ART. 46 - SALUTO

1. Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Corpo, verso i cittadini, le istituzioni e le autorità che le rappresentano, è un dovere per gli appartenenti al Corpo.
2. Il saluto si effettua con le modalità previste per le Forze armate.
3. Si ha la dispensa dal saluto:
 - per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
 - per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di autoveicoli;
 - per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico e alla bandiera nazionale.

TITOLO VIII

DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

ART. 47 - NORME DISCIPLINARI

1. La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di Polizia comunale è regolata dalla normativa prevista dal Regolamento per il personale del Comune di Pordenone.

ART. 48 - CASI DI ASSENZA DAL SERVIZIO

1. L'obbligo di comunicazione delle assenze di cui al regolamento del personale viene adempiuto mediante avviso verbale all'ufficio da cui dipende l'appartenente al Corpo.
2. Tale avviso deve pervenire, anche per giustificato ritardo, possibilmente anche mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

ART. 49 - ACCERTAMENTI SANITARI

1. In casi di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero

dell'efficienza, da determinati servizi del Corpo, a seguito di certificazione medica motivata dall'USL.

2. In casi di infermità fisica irreversibile o permanente che renda inabili ai servizi esterni, gli appartenenti possono essere impiegati, nel limite dei posti disponibili, nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio già svolta nel Corpo.

ART. 50 - SEGNALAZIONI PARTICOLARI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO

1. Il Comandante segnala al Sindaco i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza.

ART. 51 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. In applicazione alle disposizioni vigenti, l'Amministrazione comunale corrisponde al personale il trattamento economico previsto dai contratti nazionali di lavoro.

TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 52 - RINVIO AL REGOLAMENTO GENERALE PER IL PERSONALE DEL COMUNE

1. Per quanto non è previsto nel presente Regolamento, si applica agli appartenenti al Corpo la normativa contenuta nel Regolamento per il personale del Comune di Pordenone.

*a cura della Segreteria Generale
Marzia Vianello
data di aggiornamento: 28.06.2007*